

Polizia di Stato

all.2

COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE PER _____
SEZIONE DI _____

Marca
da bollo

AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLA SCORTA TECNICA ALLE COMPETIZIONI CICLISTICHE SU STRADA

Nr. _____/____.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE POLIZIA STRADALE

VISTO l'art. 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9;
VISTE le disposizioni del Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada approvato con Provvedimento dirigenziale 27 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 29 del 5 febbraio 2003 e che, al fine di agevolare la lettura, verrà indicato con il termine semplificativo “Disciplinare”;
VISTA l'istanza del richiedente sottoindicato tendente ad ottenere il servizio di scorta da parte di uno degli organi di cui all'art. 12, c. 1, del Codice della Strada;
ACQUISITA l'autorizzazione allo svolgimento di competizione ciclistica su strada di cui all'art. 9, c. 1 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, rilasciata dal competente Ente;
VALUTATO che per il percorso di seguito indicato le condizioni di sicurezza della circolazione e del traffico possono essere soddisfatte affidando l'effettuazione della scorta a personale abilitato secondo le disposizioni del “Disciplinare”;
SULLA BASE della delega di firma ricevuta dal Compartimento Polizia Stradale in data _____

AUTORIZZA

l'organizzatore della competizione ciclistica Sig. _____ nato a _____, il _____, come indicato nell'autorizzazione, rilasciata da _____ il _____ ai sensi dell'art. 9, comma 1 Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, ad avvalersi di una scorta tecnica utilizzando soggetti che svolgono la scorta alle imprese, società o associazioni sportive di cui all'art. 1 del “Disciplinare”.

La presente autorizzazione vale per la competizione ciclistica su strada indetta per il/i giorno/i _____.

PRESCRIZIONI GENERALI:

L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata al rispetto di tutte le disposizioni del “Disciplinare” che a tutti gli effetti, costituiscono prescrizioni della presente autorizzazione.

A. Veicoli utilizzabili per la scorta tecnica

- A.1) Per lo svolgimento dell'attività di scorta tecnica possono essere utilizzati veicoli aventi carrozzeria chiusa che sono immatricolati nella categoria M1 ovvero N1, ai sensi dell'art. 47 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- A.2) Possono essere altresì utilizzati veicoli che sono immatricolati nella categoria L3, ai sensi dell'art. 47 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aventi cilindrata non inferiore a 125 cc.
- A.3) I veicoli devono essere tenuti in perfetta efficienza e devono avere caratteristiche strutturali tali da consentire la corretta e sicura installazione dei dispositivi e delle attrezzature indicate nei successivi paragrafi B e C.
- A.4) I veicoli utilizzati devono essere di proprietà delle società, delle imprese o delle associazioni di cui all'art. 1 del “Disciplinare”, ovvero in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio o utilizzati a titolo di locazione a nome delle società sportive o delle associazioni o degli enti di cui all'art. 1, comma 1, del sopraindicato Disciplinare, o dei relativi presidenti.
- A.5) Possono altresì essere utilizzati veicoli nella disponibilità dei soci delle società o delle associazioni sportive di cui all'art. 1, comma 1, del “Disciplinare”, a condizione che essi siano in regola con le norme dello statuto per l'iscrizione e la permanenza del rapporto associativo.

B. Dispositivi supplementari di equipaggiamento e di segnalazione dei veicoli utilizzati per le scorte tecniche e utilizzo dei sistemi luminosi

B.1) I veicoli di cui al punto A.1, durante lo svolgimento del servizio di scorta devono essere equipaggiati con le seguenti attrezzature:

- a. due dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o conformi a direttive comunitarie o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da apporre sul tetto del veicolo ad un'altezza minima di mt. 1,50, misurata alla base del dispositivo. I dispositivi devono essere installati in posizione tale da garantire, in ogni condizione di impiego, angoli di visibilità uguali a quelli previsti all'art. 266 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, nr. 495, e successive modificazioni;
- b. pannelli rettangolari ad angoli arrotondati di cui all'allegato 3 del "Disciplinare", da impiegarsi come precisato al successivo Paragrafo D, recanti le scritte "INIZIO GARA CICLISTICA" e "FINE GARA CICLISTICA" di colore nero su fondo bianco, realizzato con pellicola retroriflettente di classe 2, di dimensioni non inferiori a mt. 1,25x0,25, da apporre sul tetto ad una altezza minima di m. 1,50, in posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben visibile sia anteriormente che posteriormente e tale da non limitare la visibilità dei dispositivi luminosi del veicolo e di quelli supplementari di cui alla lettera a) e da non ostacolare la visibilità dal posto guida; le scritte possono essere riportate anche su un pannello bifacciale avente le dimensioni e le caratteristiche sopraindicate;
- c. una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione avente le caratteristiche e dimensioni previste dall'art. 42, c. 2, let. b), del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, da esporre sul lato sinistro del veicolo;
- d. un apparecchio radio-ricetrasmittente, in grado di collegarsi con il veicolo che segue o precede nella scorta;
- e. un telefono cellulare o radiomobile per chiamate di emergenza.

B.2) I veicoli di cui al punto A.2, durante lo svolgimento del servizio di scorta, devono essere equipaggiati con le seguenti attrezzature:

- a. una bandierina di colore arancio fluorescente da esporre sul veicolo, con sporgenza entro i limiti previsti dall'art. 170 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- b. un apparecchio radio-ricetrasmittente, in grado di collegarsi con il veicolo che segue o precede nella scorta o un telefono cellulare o radiomobile, dotati di dispositivi di comando che consentano il libero utilizzo delle mani.

B.3) I veicoli di cui al punto A.2, durante lo svolgimento del servizio di scorta, se la struttura e le caratteristiche costruttive lo consentono, possono essere altresì equipaggiati con un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o conforme a direttive comunitarie o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da apporre ad una altezza minima di m. 1,00 ed in posizione tale da garantire, in ogni condizione d'impiego, angoli di visibilità uguali a quelli previsti dall'art. 266 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.

B.4) Ciascun dispositivo deve essere montato o trattenuto sui veicoli di scorta in modo solido e sicuro.

B.5) Nei veicoli non impegnati in servizi di scorta i dispositivi ed i segnali di cui ai punti B.1, B.2 e B.3 devono essere rimossi, oscurati ovvero resi non visibili.

B.6) Durante il servizio di scorta tecnica i veicoli devono circolare con i proiettori anabbaglianti e gli altri dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione accesi, anche quando non ne è prescritto l'uso ai sensi dell'art. 152 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

B.7) Durante il servizio di scorta tecnica, inoltre, devono essere tenuti sempre in funzione i dispositivi supplementari di segnalazione di cui al presente paragrafo.

C. Attrezzature ed equipaggiamento in uso al personale in servizio di scorta tecnica

C.1) Ciascun abilitato impegnato in un servizio di scorta tecnica, durante l'effettuazione del servizio stesso, deve essere equipaggiato con le seguenti attrezzature:

- a. una lampada a luce rossa fissa e una lampada a luce gialla intermittente;
- b. una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione avente le caratteristiche e dimensioni previste dall'art. 42, comma 2, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
- c. una paletta di segnalazione, conforme al modello stabilito nell'allegato 4 del "Disciplinare";
- d. un giubbotto del tipo di quello indicato nella figura II/476 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 9 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1995, sul quale, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, sia apposta la scritta "SCORTA TECNICA" con caratteri maiuscoli di altezza non inferiore a cm. 8.

C.2) Il personale abilitato impegnato in un servizio di scorta tecnica con i veicoli di cui al sopraindicato punto A.2, durante l'effettuazione del servizio stesso, oltre ai dispositivi indicati al punto C.1, deve essere equipaggiato con un casco di protezione per il capo, di tipo omologato, sul quale deve essere apposta la scritta "SCORTA TECNICA" con caratteri maiuscoli neri su fondo bianco. La scritta deve essere collocata nella parte anteriore e deve essere sempre ben visibile.

C.3) Il personale non impegnato in servizi di scorta tecnica deve rimuovere, oscurare ovvero rendere non visibili i dispositivi, le scritte ed i segnali di cui ai punti C.1 e C.2. La paletta di segnalazione di cui al punto C.1 lett.c), deve essere utilizzata esclusivamente durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate, per le quali il personale abilitato è impegnato a svolgere un servizio di scorta tecnica.

D. Numero dei veicoli utilizzati per il servizio di scorta tecnica

D.1 Il servizio di scorta tecnica dovrà essere eseguito con i seguenti veicoli:

- a) un veicolo di cui al punto A.1, avente le dotazioni e le caratteristiche sopra indicate, con il cartello “INIZIO GARA CICLISTICA” che, precedendo il primo concorrente, segnala l’inizio dell’ambito di applicazione dell’eventuale provvedimento di sospensione temporanea della circolazione;
- b) un veicolo di cui al punto A.1, avente le dotazioni e le caratteristiche sopra indicate, con il cartello “FINE GARA CICLISTICA” che, seguendo l’ultimo concorrente considerato ancora in corsa, segnala la fine dell’ambito di applicazione dell’eventuale provvedimento di sospensione temporanea della circolazione;
- c) n. 2 veicoli di cui al punto A.2, aventi le dotazioni e le caratteristiche sopra indicate, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell’art. 2 del “Disciplinare”; a bordo di questi veicoli non possono trovarsi passeggeri;
- d) n. _____ di cui al punto A.2 per (1)_____

E. Svolgimento del servizio di scorta tecnica

- E.1) Durante lo svolgimento del servizio tutti i veicoli di scorta tecnica devono essere sempre posizionati in modo da garantire, in tutte le situazioni di traffico, la massima visibilità della carovana sportiva, l’individuazione di eventuali impedimenti al sicuro movimento dei concorrenti, nonché il transito in condizioni di assoluta sicurezza.
- E.2) Fermo restando quanto previsto dal punto E.1, in relazione alle diverse tipologie di strade ed in funzione della velocità media dei concorrenti e dei veicoli in transito, i veicoli di scorta tecnica sono collocati secondo i seguenti schemi indicativi:
- a) il veicolo di cui al punto D.1, lett. a), precede il primo concorrente ad una distanza non inferiore a m.500 e non superiore a km.2;
 - b) il veicolo di cui al punto D.1, lett. b), segue l’ultimo concorrente considerato ancora in corsa, ad una distanza non inferiore a m.100;
 - c) i veicoli di cui al punto D.1, lett. c), precedono il primo concorrente in gara di almeno m.200;
 - d) i veicoli di cui al punto D.1, lett. d) devono essere collocati nella posizione ritenuta più idonea dal caposcorta per la salvaguardia dei concorrenti e la sicurezza della circolazione.
- E.3) Ai fini del “Disciplinare” si considerano in gara i concorrenti, muniti di regolare numero o di altro contrassegno identificativo rilasciato dagli organizzatori, che non abbiano, rispetto al primo, un ritardo incolmabile in funzione delle caratteristiche della manifestazione e del percorso ovvero che, comunque, superi i 15 minuti, salvo la diversa indicazione contenuta nell’autorizzazione allo svolgimento della competizione ciclistica.

F. Obblighi del personale che effettua il servizio di scorta tecnica

- F.1) Il servizio di scorta tecnica è svolto sotto la diretta responsabilità dell’organizzatore della manifestazione sportiva.
- F.2) Il responsabile della scorta deve avere con sé idonea documentazione dalla quale risulti il rapporto che lega i soggetti che svolgono la scorta alle imprese, società o associazioni sportive di cui all’art. 1 del “Disciplinare”.
- F.3) Il personale impegnato nel servizio di scorta deve avere con sé l’attestato di abilitazione di cui all’art. 3 del “Disciplinare”.
- F.4) Tutte le persone che effettuano la scorta devono essere costantemente in grado di comunicare con il direttore di organizzazione o di corsa ovvero, in mancanza, con altro responsabile designato dall’organizzatore e con gli eventuali altri membri della scorta che si trovano su altri veicoli, e devono intervenire con efficacia e tempestività di fronte ad ogni situazione che necessiti di attività di segnalazione.
- F.5) Il soggetto autorizzato a svolgere la competizione ciclistica ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, non deve consentire che si inizi il servizio di scorta tecnica senza aver verificato che:
- a) le dotazioni e gli equipaggiamenti dei veicoli e del personale abilitato al servizio di scorta, di cui ai precedenti paragrafi B e C, siano presenti su ciascun veicolo, correttamente installati e perfettamente funzionanti;
 - b) tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della competizione siano valide, le prescrizioni particolari siano rispettate ed il percorso segnalato corrisponda a quello autorizzato;
 - c) tutto il personale abilitato impiegato sia edotto del percorso autorizzato, del numero dei partecipanti e del regolamento di gara, se prescritto, nonché di ogni prescrizione o limitazione imposta nell’autorizzazione;
 - d) i sistemi di comunicazione tra i veicoli di scorta siano efficienti;
 - e) sia stata resa operativa una copertura assicurativa specifica sulla responsabilità civile verso terzi derivante dall’esercizio dell’attività di scorta tecnica con un massimale non inferiore a due milioni di euro, aumentata di centomila euro per ogni veicolo utilizzato per svolgere la scorta oltre il numero minimo previsto dall’art. 7 del “Disciplinare”;
 - f) per il servizio di scorta tecnica si possa avvalere della prestazione di un numero adeguato di persone che possano svolgere l’attività ai sensi dell’art. 1 del “Disciplinare”, che siano state preventivamente edotte di tutte le informazioni necessarie a svolgere correttamente la scorta stessa.
- F.6) Qualora durante lo svolgimento del servizio si verifichi una situazione imprevedibile per la quale non siano più soddisfatte le condizioni di sicurezza o rispettate le prescrizioni di cui ai punti F.4 e F.5, ovvero quelle relative al numero minimo dei veicoli e degli abilitati di cui all’art.7, c.1, del “Disciplinare”, previa comunicazione tempestiva della situazione al direttore di corsa o agli organizzatori, la scorta tecnica deve essere immediatamente interrotta, con le conseguenze previste dall’art. 9, c.9, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- F.7) Nei casi previsti dal precedente punto F.6, in alternativa all’immediata interruzione della scorta e previa informazione completa e tempestiva a tutti i concorrenti, è consentito proseguire il servizio, limitatamente all’effettuazione di un’attività di segnalazione della presenza dei concorrenti sulla strada, se questi, d’intesa con il direttore di corsa o con gli organizzatori, hanno accettato di continuare la circolazione nel pieno rispetto di tutte le norme del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, e del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, interrompendo, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza richieste, qualsiasi attività competitiva su strada.

G. Modalità di svolgimento della scorta tecnica

- G.1) Nelle strade a doppio senso di circolazione, i veicoli sopraggiungenti dall'opposto senso di marcia devono essere fatti accostare e fermare, se possibile al di fuori della carreggiata, per consentire il transito della carovana sportiva scortata che occupa l'intera carreggiata fino al passaggio del veicolo di cui al Punto D.1, let. b).
- G.2) In caso di neve, ghiaccio, scarsa visibilità per nebbia ovvero per altra causa, quando non sia possibile scorgere un tratto di strada corrispondente a m.70 circa, la scorta tecnica deve essere immediatamente interrotta, con le conseguenze previste dall'art.9, c.9, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- G.3) Durante l'effettuazione dei servizi di scorta, il personale abilitato deve sempre indossare i giubbetti rifrangenti di cui al punto C.1, let. d).
- G.4) Qualora sia necessario fornire agli utenti che percorrono la strada interessata dalla manifestazione ovvero che vi si immettono da strade laterali o da luoghi non soggetti a pubblico passaggio, preventivo avviso dell'imminente sopraggiungere della carovana ciclistica, il personale abilitato al servizio di scorta deve provvedere a segnalarlo agli utenti stessi con adeguato anticipo e nei modi più opportuni, imponendo loro di rallentare utilizzando la bandierina di colore fluorescente di segnalazione prevista dal punto C.1, let. b). In galleria ovvero in condizioni di scarsa visibilità, in luogo o in aggiunta alle segnalazioni con la bandierina, devono essere effettuate segnalazioni luminose con i dispositivi di cui al punto C.1, let. a).
- G.5) In occasione del transito della carovana ciclistica, il personale abilitato di scorta deve provvedere a rendere attuale la sospensione temporanea della circolazione, imposta ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 a tutela della sicurezza della competizione, attraverso segnalazioni con la paletta di cui al punto C.1, let. c). Le segnalazioni devono essere realizzate in modo non equivoco e devono essere rivolte sia alle correnti di traffico che si trovano sulla strada interessata dal transito della carovana sia a quelle che vi si immettono da strade laterali o da luoghi non soggetti a pubblico passaggio.
- G.6) La paletta di segnalazione, di cui al punto C.1, let. c), deve essere usata esclusivamente per le segnalazioni manuali dirette a disciplinare il traffico e per segnalare agli utenti della strada in movimento l'imminente approssimarsi della carovana ciclistica, ad una distanza non superiore a cinquecento metri dal primo concorrente considerato in corsa e a duecento metri dall'ultimo. L'uso della paletta di segnalazione fuori dai casi indicati è vietato.


H. PRESCRIZIONI PARTICOLARI E EVENTUALI PROROGHE

Revoca e restituzione

La presente autorizzazione può essere revocata in ogni momento qualora non siano più presenti le condizioni che ne hanno consentito il rilascio. Alla revoca consegue il ritiro immediato del presente titolo o l'obbligo di restituzione dello stesso.

Allo scadere del periodo di validità, salvo proroghe eventuali, la presente autorizzazione, debitamente compilata, deve essere immediatamente restituita alla Sezione Polizia Stradale di _____.

_____ lì, _____



Il Dirigente della Sezione

DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE DELLA SCORTA PRIMA DELL'INIZIO DELLA COMPETIZIONE

Durante la competizione saranno impiegati per l'effettuazione dell'attività di scorta i seguenti veicoli:

"inizio gara" tipo ___ targa___ "fine gara" tipo ___ targa___; moto 1 " tipo ___ targa___; moto 2 tipo ___ targa___; altri veicoli _____;

Per l'attività di scorta saranno impiegate le seguenti persone abilitate:

nome e cognome _____ nato a _____ abilitazione n _____ socio/dipendente di _____

nome e cognome _____ nato a _____ abilitazione n _____ socio/dipendente di _____

nome e cognome _____ nato a _____ abilitazione n _____ socio/dipendente di _____

Il responsabile del servizio di scorta tecnica sig _____ nato a _____ a pena di decadenza, si impegna a rispettare la presente autorizzazione, sottoscrivendola, prima dell'inizio della competizione ciclistica su strada.

Firma del responsabile

Data e ora di partenza

Data e ora di termine

(1) Nel caso in cui alla lett. d) sia richiesto l'impiego di ulteriori veicoli oltre ad due motocicli previsti dalla lettera c) **occorre** indicare le motivazioni di tale integrazione.

(2) **Fino al 30 giugno 2003**, così come disposto dall'art. 13 del "Disciplinare", qualora sia verificato, sulla base di idonea documentazione prodotta dagli organizzatori, che in tutto il percorso o in parte dello stesso non sia possibile avvalersi di personale abilitato, la scorta tecnica può essere effettuata con veicoli nella disponibilità di chi organizza la manifestazione aventi i requisiti indicati nel "Disciplinare" e con personale, di provata esperienza, appartenente ad associazioni sportive affiliate alla Federazione ciclistica italiana o agli enti di promozione sportiva riconosciuta. Devono essere rispettate tutte le altre previsioni del "Disciplinare" relative al numero ed all'equipaggiamento dei veicoli, al numero delle persone da impiegare per ciascuna scorta, nonché tutte le disposizioni relative alle modalità di svolgimento dei servizi di scorta tecnica.